

Publicato il 12/05/2022

**N. 00647/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00034/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2019, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

***per l'annullamento***

del decreto n.-OMISSIS-(posizione n. -OMISSIS-) datato 24.10.2018 - e notificato agli eredi di ... in data 01.11.2018- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avente ad oggetto “ai sensi del DPR n. 461/01 e del D.Lgs. n. 66/10, nei confronti di... Appuntato Scelto: 1 l'infermità - OMISSIS- già sottoposto ad autotrapianto di cellule staminali, non è dipendente da causa di servizio. La domanda di equo indennizzo è altresì

respinta per i motivi indicati in premessa” e per l'annullamento di tutti gli atti prodromici, preordinati (incluse le note prot. -OMISSIS- del 23.05.2018 e prot. -OMISSIS- del 26.06.2018) consequenziali anche se non ancora conosciuti, comunque connessi e lesivi per il ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono i familiari di un appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri deceduto il 19.02.2018.

Essi premettono che:

- Il proprio congiunto era in servizio presso 11° Rgt CC 2<sup>a</sup> Compagnia Bari;
- in data 4. 7.2017 aveva cessato il servizio permanente ed era stato collocato in congedo assoluto per effetto del decreto n. -OMISSIS- di prot. del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”.

Con nota prot. -OMISSIS- del 13.06.2018 e notificato ai ricorrenti è stato notificato il parere n. -OMISSIS- del 12.06.2018, redatto dal Comitato di verifica per le Cause di Servizio, che ha giudicato l'infermità del predetto militare non dipendente da causa di servizio.

In data 1.12.2016 l'Appuntato Scelto aveva presentato una domanda per essere sottoposto ad accertamenti sanitari, al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la contestuale concessione dell'equo indennizzo per la seguente infermità: “-OMISSIS-”,

avendo motivo di ritenere che l'insorgenza della patologia fosse da ricondursi causalmente al servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri.

I ricorrenti espongono che il proprio congiunto si è arruolato in data 13.03.1981; ha svolto servizi d'istituto quali ordine pubblico in occasione di eventi sportivi, scioperi, ricerca di latitanti, centri di accoglienza di extracomunitari; è stato comandato a svolgere missioni all'estero: Bosnia nel periodo 2000-2001 per circa sette mesi, Iraq nel 2004 per circa quattro mesi.

Tali missioni avrebbero comportato un notevole stress psicofisico e avrebbero esposto il militare poi deceduto alle emissioni provenienti da uranio impoverito (i cui metalli pesanti sarebbero tossici e tenderebbero ad accumularsi nell'organismo).

Nell'istanza aveva segnalato il rischio che l'uranio impoverito avesse aumentato il rischio di tumori anche nel sangue, che le missioni svolte dovevano considerarsi ad alta operatività, con stress psicofisici notevoli, che avrebbero indebolito il sistema immunitario.

Ha allegato un certificato medico rilasciato in data 30.11.2016 da un medico.

Avverso gli atti in epigrafe e la delibera del C.V.C.S. hanno quindi proposto ricorso gli interessati deducendo i seguenti motivi:

1) Illegittimità dell'atto per irragionevolezza, illogicità, incongruità e carenza della motivazione, eccesso di potere e violazione di legge; erronea interpretazione della legge; uso distorto, irragionevole e incoerente della discrezionalità; difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 14 D.P.R. 461/01 e art. 48 D.P.R. 686/57.

Nel caso di specie non emergerebbero affezioni da attività usuranti o svolte all'aperto, ma derivanti da una grave e rara patologia insorta in un uomo di giovane età che godeva di ottima salute.

Gli studi epidemiologici effettuati in Italia avrebbero riscontrato tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio impoverito l'insorgenza del -OMISSIS-, con un tasso di correlazione statisticamente significativo, particolarmente per quanto concerne i casi di “-OMISSIS-  
-OMISSIS-”, che hanno evidenziato numeri triplicati rispetto a quelli attesi. Nelle relazioni delle Commissioni Parlamentari di inchiesta, approvate nelle sedute del 12.2.2008 e del 9.1.2013, vengono richiamati i risultati dei diversi studi che hanno evidenziato gli effetti nocivi derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito, i dati dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa nonché i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che hanno confermato le conseguenze patologiche dell'esposizione a tale sostanza, l'abbassamento delle difese immunitarie indotto dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati all'estero, per cui è stata ipotizzata la possibile azione concausale dei vaccini a questi somministrati, per via dell'effetto immunodeprimente.

Il parere del comitato di verifica nel negare il nesso eziologico fra la grave infermità contratta ed il servizio dallo stesso prestato non avrebbe fatto alcun cenno ai dati e alle indagini sopra citate, che hanno indotto il legislatore a riconoscere l'esistenza del rischio specifico, correlato all'impiego di militari nei principali Teatri Operativi, quali i Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano, e a prevedere la concessione di appositi benefici economici in favore del personale che abbia contratto patologie tumorali a causa dell'esposizione all'uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 – e già con l'abrogato art. 2 del d.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79, della legge n. 244 del 2007).

E' chiesta l'acquisizione dei documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione (verbale -OMISSIS-del

09.01.2018 della C.M.O. Bari; nota datata 04.04.2018 del C.V.C.S. di sospensione del giudizio sulla dipendenza; risultati restituiti al Collegio in data 19.04.2018; parere C.V.C.S. n. -OMISSIS- del 12.06.2018; parere C.V.C.S. n. -OMISSIS- del 18.10.2018) nonché di disporre una verifica ex art. 66 c.p.a. o la nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico legale ex art. 67 c.p.a. per la valutazione delle patologie e per appurare il nesso causale tra fatti lesivi (in tutto o in parte riconducibili alla condotta dell'amministrazione) e l'evento danno.

Il Ministero della Difesa ha depositato una comparsa di mero stile.

All'udienza pubblica del 27 aprile 2022, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

1. Con l'impugnazione degli atti indicati in epigrafe, gli istanti contestano il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal loro, diagnosticata nel gennaio del 2018 censurando il provvedimento dell'Amministrazione della Difesa – di appartenenza - che ha rigettato la sua relativa istanza e i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ai quali essa si è attenuta pedissequamente ed alla cui motivazione ha rinviato *per relationem*.

2. Ripercorrendo in breve la disciplina in materia, si rammenta che il provvedimento finale, che riconosce l'infermità o la lesione come dipendente da causa di servizio, è adottato dall'Amministrazione competente "su conforme parere del Comitato" (art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001). Qualora, l'Amministrazione, "per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato". In tal caso, "l'Amministrazione adotta il provvedimento (...) motivandolo conformemente al parere del Comitato" (art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001).

2.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, il citato d.P.R. n. 461 del 2001 ha affidato (artt. 11 e 12) al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il

compito di accertare l'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti.

Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, infatti, il parere di tale organo, non solo è obbligatorio, ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l'Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di questo organo (cfr. *ex multis*: Tar Campania, Salerno, n. 1735 del 2019; Tar Lazio, Roma, n. 10702 del 2019; Tar Calabria, Catanzaro, n. 778 del 2015).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del d.P.R. n. 461 del 2001, quindi, il parere del Comitato si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare *per relationem*, e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (*ex multis*: Tar Lazio, Roma, n. 11462 e n. 10675 del 2019; Tar Campania, Salerno, n. 635 del 2015).

3. Nel caso di specie i motivi esposti nel ricorso hanno ad oggetto i pareri espressi dal Comitato, assumendosi l'erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, il difetto d'istruttoria, l'errore sui presupposti, l'illogicità, l'insufficienza della motivazione, nonché il contrasto con fonti normative che per l'esposizione a uranio impoverito in missioni internazionali hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.

4. In via preliminare deve evidenziarsi che, per costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Amministrazione che recepiscono il parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio sulla

dipendenza di un'infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr. Cons. Stato, n. 7761 e n. 6778 del 2019, n. 5822 del 2018; n. 1454 del 2014; Tar Torino, n. 286 del 2016; Tar Puglia, Lecce, n. 935 del 2018 e n. 340 del 2016; Tar Abruzzo, Pescara, n. 11 del 2016, Tar Lazio, Roma, n. 242 del 2016). Il Giudice amministrativo, pertanto, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti Autorità, in sede amministrativa, neanche in caso di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte.

Per la stessa ragione, in assenza di un provvedimento che abbia accertato tale nesso di dipendenza, non è consentito al Giudice condannare l'Amministrazione alla liquidazione in favore dei ricorrenti di tutte le spettanze conseguenti al riconoscimento stesso.

Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal Comitato.

5.1. Si tratta, perciò, di accertare se nel caso in esame si riscontrino o meno tali vizi, come visto, dedotti in ricorso.

6. Occorre partire dall'esame del contenuto dei due pareri.

Nel parere n. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 12.6.2018 si legge: "che l'infermità: -OMISSIS- GIA' SOTTOPOSTO AD AUTOTRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di patologia neoplastica nel cui sviluppo sembrano rivestire un ruolo importante fattori sia ambientali che individuali. Nel servizio prestato, comprese le missioni in Bosnia e Iraq, non risultano specifiche noxae

potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Ciò anche a seguito della documentazione pervenuta in risposta alla richiesta istruttoria di questo Comitato. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

Con riferimento alla patologia in esame nulla viene modificato nel successivo parere espresso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 18.10.2018.

6.1. Alla luce del quadro rappresentato, al di là della formula genericamente adoperata (“dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”), il predetto parere appare inficiato da difetto di istruttoria, che si traduce in una motivazione non idonea.

7. In particolare, rileva il Collegio che costituisce un fatto non controverso che il militare ha prestato servizio in due diverse missioni internazionali di “*peace keeping*” in Bosnia (per mesi 7 nel periodo 2000- 2001) e in Iraq (per mesi 4 nel 2004), in località notoriamente caratterizzate da un forte inquinamento bellico, in territori interessati da violenti bombardamenti; l’appuntato, prima di essere impiegato nelle predette missioni in teatri operativi all’estero, è stato sottoposto ad intensa somministrazione di vari vaccini.

8. Si deve partire dai predetti elementi di fatto, da ritenere acquisiti alla causa, anche perché, allegati (e ribaditi) dai ricorrenti senza essere oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione resistente, sicché opera nella specie il meccanismo probatorio di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. laddove prevede che “...*il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite*”.



Su tale base il Collegio osserva, inoltre, che deve escludersi la necessità che l'esistenza del nesso causale, tra la grave malattia contratta ed i servizi svolti in teatri di guerra all'estero (Bosnia e Iraq) sia da dimostrare con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente una dimostrazione, di tipo probabilistico-statistico, a partire dalle condizioni generali note in relazione ai teatri operativi principali, tra i quali quello in cui ha operato il militare (cfr. Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2021, n. 1661; *idem*, II, 7.10.2021, n. 6684).

Nello specifico, gli istanti hanno dimostrato che il loro congiunto ha svolto servizio in teatri operativi fortemente interessati dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito e di altro munizionamento.

Non può certo essere condivisa, dunque, l'affermazione riportata nel parere, secondo cui dovrebbe a priori escludersi l'efficienza causale (o quanto meno, concausale) dei fattori esterni che, in astratto, possono avere cagionato oppure agevolato l'insorgere della patologia lamentata.

9. In altri termini, il Collegio ritiene non motivate e non sufficientemente approfondite le affermazioni/conclusioni del Comitato di Verifica e dell'intimato Ministero, secondo cui sarebbe da escludere con certezza assoluta ogni nesso eziologico tra la patologia in questione e l'attività cui è stato esposto il militare, tenuto conto del contesto bellico emerso dall'istruttoria documentale con sufficiente dettaglio. L'Amministrazione, nell'accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio, è gravata da un onere d'istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d'attività.

Secondo gli indirizzi più recenti che si stanno consolidando nella giurisprudenza amministrativa “...*Nei casi delicati qual è quello in esame, all'interessato basta dimostrare l'insorgenza della malattia in termini probabilistico-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso*

*diretto di causalità tra l'insorgenza della -OMISSIS- ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare. Viceversa, la P.A. procedente, che ha disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell'attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d'impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d'insorgenza, o meno, della malattia denunciata (C.d.S., sez. IV, n. 837/-OMISSIS-)" (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1661 del 2021).*

10. In realtà l'assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie, non impedisce, ad avviso di questo Collegio, il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

11. Come ritenuto da Cons. Stato, sez. II, 07/10/2021, n. 6684 "[...] *Proprio l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza*

*assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici.*

*In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità; diversamente, è opportuno soggiungerlo, dalla titolarità a pretese di carattere risarcitorio, a presupposto delle quali è necessaria non soltanto l'emersione di un pregiudizio (nella fattispecie, ricongiungibile al servizio prestato) e la presenza di un obiettivo nesso di derivazione causale fra occorrenza lesiva ed attività lavorativa, ma anche il riconoscimento della componente psicologica (condotta omissiva, ovvero commissiva) ascrivibile al datore di lavoro a titolo (almeno) colposo.*

*[...] Se, come precedentemente indicato, non sempre è possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l'insorgenza della infermità ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale, l'Amministrazione procedente, che ha a disposizione dati aggiornati e più precisi ed adeguate professionalità per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell'attività dal medesimo svolta con riguardo alla sua qualifica e profilo d'impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d'insorgenza, o meno, della malattia denunciata.*

*Il parere del Comitato di verifica (obbligatorio e vincolante in ordine ai dati così accertati) viene a collocarsi su un distinto piano di rilevanza, rispetto ai diversi profili, per un verso, della congruità fattuale e scientifica dell'accertamento svolto e, per altro verso, dell'esatta rappresentazione di*

*esso in forma intelligibile a qualunque terzo (Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio -OMISSIS-, n. 837).*

*Tale orientamento è stato ribadito recentemente da questo Consiglio: in proposito, escludendosi la necessità della dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta essendo sufficiente tale dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, con riferimento ai teatri operativi principali, tra cui quelli in cui ha operato il ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661)”.  
Da tutto ciò consegue che, una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola, è l'Amministrazione a dover dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l'insorgere della riscontrata infermità e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni), dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.*

Da tutto ciò consegue che, una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola, è l'Amministrazione a dover dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l'insorgere della riscontrata infermità e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni), dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

12. In base a quanto sopra esposto i ricorrenti hanno fornito i dati rilevanti della vicenda che ha riguardato il militare (plurime missioni in teatri di guerra, in territori caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio, connesso al contatto con ambienti contaminati dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico; massicce vaccinazioni). Non è dato comprendere, quindi, per quale ragione tali elementi fattuali non siano stati considerati.

Il tipo di operazioni a cui il militare è stato adibito all'estero non sembrerebbero, per l'Amministrazione, tali da giustificare, in base alla laconica motivazione sopra trascritta, una diretta dipendenza da esposizioni all'uranio impoverito della malattia oncologia sofferta e rivelatasi letale.

13. Occorre considerare, inoltre, che sono numerosi i casi di militari ammalatisi anche a seguito di missioni della durata di pochi mesi (pure minore di quella di 11 mesi alla quale ha partecipato il congiunto degli esponenti) in territori balcanici e in Iraq.

14. Anche il modello di regolarità causale che il Comitato sembra aver ispirato il secondo parere del 18.10.2018, sul piano giuridico (e quindi non più tecnico-scientifico), non si ritiene condivisibile alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza del Consiglio di Stati sopra rammentati.

Deve infatti ritenersi, in base a quanto sopra esposto, che, una volta fornita da parte ricorrente la prova del servizio espletato in contesti certamente interessati dall'uso dell'uranio impoverito e dalla presenza di metalli pesanti nonché la prova dell'esposizione significativa (rilevante) alla sostanza nociva da parte del militare per l'attività in tale contesto svolta, possa ritenersi tendenzialmente provata, in base a massime di esperienza ed al criterio del "più probabile che non", anche l'efficacia causale di tale esposizione nell'insorgenza di una delle malattie rientranti, in base agli studi in materia, nel novero di quelle che possono insorgere in dipendenza dell'esposizione agli agenti patogeni propri dei contesti bellici sopra passati in rassegna.

Ovviamente non si è al cospetto di una presunzione assoluta che non è, invero, contemplata dalle norme in materia.

15. Tuttavia una volta che sia stata fornita in giudizio la prova della presenza di un contesto operativo "contaminato" e di una esposizione significativa agli agenti patogeni ivi diffusi, sta all'Amministrazione provare l'esistenza di fattori causali autonomi in grado di interrompere il nesso causale tra esposizione e malattia riducendolo a mera correlazione occasionale; ovvero, poiché si tratta di fornire una prova di tipo statistico – probabilistico, rispetto alla quale è, in sostanza, impossibile, pervenire a prova "certa", è onere dell'Amministrazione (in sede di valutazione amministrativa, prima, in sede giudiziale e probatoria, poi) fornire quegli elementi concreti, afferenti al contesto ambientale ed al servizio specifico svolto dal militare, che inducano a ritenere altamente improbabile una causalità o con-causalità efficiente.

Ciò appare conforme al principio della “vicinanza alla fonte di prova”, atteso che, come già osservato dalla pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata (n. 1661/2021), è l’Amministrazione a detenere *“i dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d’impiego operativo, (che) ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati,...”*.

Peraltro, sulle stesse “massicce vaccinazioni” a cui il Carabiniere è stato sottoposto, l’Amministrazione nulla deduce o contesta così come sugli altri fattori sopra indicati (assenza di specifiche protezioni individuali, in territorio caratterizzato da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico), anche in termini di con-causalità rispetto a una patologia che avrebbe palesato i suoi sintomi dopo il ritorno dalle missioni all’estero.

16. Il Collegio, peraltro, osserva che *“la potestà tecnico-discrezionale di cui l’Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, concluso e determinato”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27/11/2020, n. 7499).

Pertanto, in esito alla presente decisione, il Comitato dovrà rivalutare l’istanza di riconoscimento da causa di servizio, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad esso riservato.

Nel compiere tale rinnovata valutazione, il Comitato dovrà altresì considerare come accertati gli elementi, fattuali e valutativi, esposti nei paragrafi che precedono.

Le spese del giudizio, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero della Difesa e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati ed accessori tutti di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Blanda**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Scafuri**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.